REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE ANTIUSURA E SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – E.T.S.

Art. 1
Beneficiari

1) I beneficiari dell'opera di soccorso ed assistenza vanno individuati dal Consiglio Direttivo fra persone fisiche, imprese, associazioni, nuclei familiari e soggetti a rischio usura ovvero che dimostrino di avere un'esposizione debitoria tale da produrre il rischio d'usura, e/o sovraindebitamento nella logica di iniziative mirate alla prevenzione del fenomeno.

Art. 2
Assistenza legale

1) La prestazione dell'assistenza legale sarà deliberata, caso per caso, dal Consiglio Direttivo, il quale darà incarico al Presidente di indicare alla vittima di usura, uno o più avvocati iscritti all'Ordine.
2) A tal fine, il Consiglio Direttivo conclude specifiche convenzioni con professionisti legali aventi la necessaria esperienza in campo civile e penale che si impegnino a prestare la propria opera al minimo delle tariffe professionali.

Art. 3
Assistenza finanziaria

1) L'assistenza finanziaria alle vittime od ai soggetti a rischio concreto di usura e/o sovraindebitamento avverrà, di regola, mediante fidejussione o prestazione di altra garanzia in favore dell'Istituto di Credito, convenzionato con la Fondazione, che effettuerà il finanziamento nei confronti del beneficiario.
2) L'erogazione diretta di denaro da parte della Fondazione in favore della vittima o del soggetto a rischio concreto di usura costituirà fatto eccezionale e sarà regolata secondo le norme dettate per le anticipazioni di cassa per il quale sarà fissato un termine per la restituzione non superiore a 12 mesi e per un importo massimo di € 2.000, concessi a titolo gratuito.
3) Il Presidente può, in caso di urgenza, erogare in autonomia un massimo di € 2.000 come anticipo di cassa, sottoponendo l'atto alla ratifica del Consiglio Direttivo successivo.
4) Per i finanziamenti di cui al comma 1, la vittima od il soggetto a rischio concreto di usura e/o sovraindebitamento non dovrà sopportare, nei confronti dell'Istituto di Credito, oneri superiori al saggio legale (art. 1284 C.C.) rispetto al capitale ottenuto.
5) La Fondazione si riserva l'esercizio di ogni azione legale che competa nei confronti della vittima o del soggetto a rischio concreto di usura e/o sovraindebitamento per inadempimento di obbligazioni contratte dai medesimi o per effetto di comportamenti degli stessi che comunque ledano gli interessi della Fondazione stessa.
6) L'importo dell'assistenza finanziaria è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura e/o sovraindebitamento per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurai corrisposti all'autore del reato, ovvero alla somma strettamente necessaria ad evitare il rischio di usura, in rapporto a specifiche e primarie necessità contingenti del beneficiario. La Fondazione può prestare assistenza per un importo maggiore alla vittima a rischio di usura e/o sovraindebitamento quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità ad organizzazioni criminali, sono derivati alla stessa ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. In ogni caso detto importo non può superare € 25.000,00, salvo deroghe particolari deliberate dal Consiglio Direttivo.
7) La domanda di assistenza finanziaria deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo ovvero di recupero delle somme richieste, che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura o del soggetto a rischio di usura o sovraindebitamento nell'economia legale. Le somme erogate a

titolo di finanziamento o di anticipazione di cassa, previa delega e autorizzazione dell'utente, verranno versate direttamente al creditore sulla base dei debiti dichiarati e documentati in fase di istruttoria, fino alla concorrenza dell'importo concesso.

8) L'assistenza finanziaria di cui al presente articolo non può essere concessa a favore di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero preposti per dette misure, la concessione dell'assistenza è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei finanziamenti è subordinata altresì al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) La vittima od il soggetto a rischio di usura non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi del codice di procedura penale;
   b) La vittima od il soggetto a rischio di usura e/o sovraindebitamento, al tempo dell'evento rilevante e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), e del 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10 – quater, secondo comma, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
9) I soggetti interessati sono esclusi dall'assistenza finanziaria se nell'eventuale procedimento penale per delitto di usura in cui sono parti offese, e in relazione al quale hanno proposto la domanda di assistenza, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la prestazione dell'assistenza è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
10) La Fondazione procede alla revoca dei provvedimenti di assistenza ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
   a) Se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale l'assistenza è stata concessa si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
   b) Se le somme erogate non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 6;
   c) Se sopravvengono le condizioni ostative del finanziamento previste nel comma 8.

Art. 4
Presentazione delle domande

1) La domanda di assistenza viene rivolta alla Fondazione previa compilazione di apposita "Richiesta di Finanziamento" che deve essere contestualmente e integralmente compilata e sottoscritta da parte dell'interessato.
2) La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente, deve indicare l'oggetto ed i motivi della domanda medesima e deve contenere una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che, reso edotto del contenuto dello Statuto e del Regolamento, non sussistono situazioni o fatti controindicati per l'accoglimento della domanda.
3) La raccolta dati, l'istruttoria e il relativo parere sulle richieste di assistenza finanziaria sarà effettuata da volontari e/o Consiglieri.
4) Alla domanda devono essere allegati in corso di validità:
   a) documento di identità e codice fiscale;
   b) copia del decreto di rinvio a giudizio del presunto autore del delitto di usura o di altro atto processuale che dalla Fondazione venga ritenuto determinante in relazione all'oggetto della domanda, per i soggetti vittime dell'usura, ovvero copia della documentazione comprovante l'esposizione debitoria del richiedente tale da determinare un concreto rischio di ricorso all'usura;
   c) certificato di residenza del richiedente e stato di famiglia ove necessario;
   d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati "sensibili", in conformità al regolamento Europeo 679/2016, ai fini di cui alla presente convenzione;
   e) CRIF e Centrale Rischi della Banca d'Italia ove necessario;

f) ogni altro atto o documento che venga ritenuto dal richiedente o dalla Fondazione utile all'esame della domanda.
g) Devono, inoltre, essere allegati per le domande di assistenza finanziaria per i dipendenti a reddito fisso:
   1) copia dell'ultima Certificazione Unica;
   2) ultime due buste paga;
   3) copia dichiarazione dei redditi ultima presentazione.
h) per i titolari o legali rappresentati di ditte, studi professionali o imprese**,** dovrà essere inoltre fornita la seguente documentazione aggiuntiva:
   1) certificato d'iscrizione dell'impresa nel Registro Ditte/Imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alla legge 15/1968 ed all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con specificazione della sede territoriale di iscrizione, dell'anno e dell'oggetto sociale di attività, ovvero certificato di iscrizione all'Albo professionale, o dichiarazione sostitutiva equivalente, avente i medesimi contenuti di cui sopra;
   2) copia dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero, per i richiedenti non soggetti a tale obbligo, copia della dichiarazione dei redditi d'impresa o da lavoro autonomo degli ultimi due anni.

I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere sostituiti da dichiarazioni rese in conformità alla Legge 15/1968 ed all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, dalle quali risulti la residenza, lo stato di famiglia e l'assenza di carichi penali e di misure preventive a carico del richiedente, ovvero la specificazione degli stessi, in relazione alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3 del Regolamento.
Le domande di assistenza dovranno essere presentate su appositi moduli predisposti dalla Fondazione, contenenti le informazioni di cui sopra, ovvero, per l'assistenza finanziaria, su moduli forniti dall'Istituto di Credito convenzionato, corredati dalle indicazioni e dai documenti sopra richiesti e dall'eventuale, ulteriore documentazione, che verrà indicata dallo stesso.

Art. 5
Comitato di Valutazione

1) Il Consiglio Direttivo, qualora dovesse ritenere necessario può provvedere alla costituzione di un Comitato di Valutazione, composto da tre membri designati dal Consiglio stesso.
2) Il Comitato di Valutazione ha il compito di esaminare l'istruttoria delle singole domande ed esprime il proprio parere a maggioranza riferendo poi al Consiglio Direttivo per la delibera finale.

Art. 6
Esame della domanda di assistenza

1) La valutazione delle domande avverrà sulla base dell'attività istruttoria volta all'accertamento dei fatti dichiarati.
2) Ai fini della valutazione istruttoria, potranno essere acquisiti, ogni atto o documento ritenuto utile, con la collaborazione del soggetto richiedente.
3) In caso di mancata consegna dei documenti richiesti entro i trenta giorni successivi, la Fondazione procederà con l'archiviazione della pratica.
4) Verranno, altresì, dichiarate "improcedibili", con le stesse modalità di cui sopra, le richieste presentate da soggetti che, dalle risultanze dell'istruttoria, emergano di non avere i requisiti richiesti per l'assistenza ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di presentazione di formale denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte del Presidente della Fondazione, qualora ricorrano gli estremi della "dichiarazione mendace" e del "falso in atto pubblico" previsti dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
5) La documentazione prodotta, con i relativi allegati, ed una relazione di accompagno verranno trasmessi al Comitato di Valutazione per il parere.
6) La valutazione, deliberata dal Comitato a maggioranza, dovrà essere articolata nei seguenti giudizi.
   Per le domande di assistenza finanziaria:
   1) di "meritevolezza" sociale, con riferimento al profilo personale del richiedente, quale emergente dalle risultanze dell'istruttoria e da eventuali colloqui valutativi, e sulla base dei seguenti criteri:
   - effettivo stato di bisogno del richiedente;

- serietà della ragione dell'indebitamento connessa lo stato di bisogno;

2) di "meritevolezza" finanziaria, con riferimento alla documentazione prodotta od acquisita in conformità a quanto sopra indicato e sulla base dei seguenti criteri:
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre il richiedente dall'indebitamento, dall'usura e/o sovraindebitamento attraverso un'azione legale e giudiziaria.

Art. 7
Istituti di Credito

1) La Fondazione gestirà le proprie risorse finanziarie utilizzando i servizi di uno o più Istituti di Credito convenzionati presso i quali sarà depositato il patrimonio finanziario della Fondazione.
2) I finanziamenti di cui al comma 1 art. 3 avverranno mediante lo stesso Istituto di Credito convenzionato.
3) L'individuazione della banca e degli Istituti predetti e le convenzioni tra gli stessi e la Fondazione verranno approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8
Procedure di erogazione degli affidamenti

1) Le decisioni sull'accesso all'assistenza finanziaria sono prese dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto e dall'articolo che segue del presente Regolamento.
2) Il Consiglio, in relazione alla domanda presentata, potrà:
   a) autorizzare l'inoltro della documentazione alla Banca, specificando l'importo massimo del prestito per il quale si intende offerta la garanzia, all'interno del massimale indicato nel precedente art. 3, fatte salve deroghe concordate all'unanimità e debitamente motivate, nonché eventuali altre indicazioni particolari ritenute utili;
   b) autorizzare la corresponsione diretta a favore del richiedente, come da art. 3 comma 2, in casi eccezionali e urgenti, in tal caso, la forma tecnica sarà quella del prestito "personale" ed il rimborso avverrà in restituzioni mensili e per una durata massima di 12 mesi senza interessi, secondo le indicazioni date dal Consiglio;
   c) respingere la richiesta di assistenza sulla base dei giudizi di "meritevolezza" sociale e finanziaria indicati dal Comitato di Valutazione, in conformità al precedente art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9
Consiglio Direttivo

1) La convocazione del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene effettuata a cura del Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altro idoneo mezzo di comunicazione.
2) I membri del Consiglio Direttivo devono ricevere notizia della convocazione almeno 7 giorni prima della riunione. La presenza fisica e/o da remoto del singolo Consigliere alla riunione sana termini eventualmente minori.
3) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte dei 2/5 dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene rivolta al Presidente, il quale cura la convocazione del Consiglio Direttivo.
4) All'atto della convocazione devono essere indicate le materie da trattare nelle singole riunioni.
5) Le iniziative ed incombenze di cui ai commi che precedono possono essere affidate al Vice Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
6) L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
7) Delle riunioni del Consiglio deve redigersi apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro nel quale devono essere verbalizzati anche i pareri dei Consiglieri dissenzienti. Il libro dei verbali del Consiglio è conservato nella sede legale della Fondazione.

Art. 10
Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo

1) In relazione all'art. 7 dello Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo. Il Bilancio dovrà essere costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione di Missione. Il Bilancio consuntivo dovrà essere messo a disposizione del Consiglio dei Partecipanti almeno 10 giorni prima la data della convocazione del Consiglio stesso.
2) Entro il mese di ottobre Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Economico di Previsione che, con gli stessi termini di preavviso del Bilancio Consuntivo, deve essere messo a disposizione dei Partecipanti per l'approvazione.
3) Il bilancio preventivo deve indicare almeno, per l'intero esercizio finanziario:
   - la percentuale del patrimonio della Fondazione risultante alla data di inizio dell'esercizio che si prevede di utilizzare per le attività della Fondazione e la ripartizione dello stesso in specifici fondi di destinazione (di garanzia, per il pagamento delle spese legali, per l'erogazione diretta di mutui, per altre attività della Fondazione compatibili con lo Statuto ed il presente Regolamento);
   - la percentuale del patrimonio della Fondazione che si prevede di investire per incrementare il patrimonio e le forme di investimento programmato con la relativa stima di realizzo;
   - le uscite che si prevede di avere, distinte in spese correnti ed investimento, con specificazione delle singole voci economiche;
   - le entrate che si prevede di acquisire, con indicazione delle singole fonti di finanziamento, ivi compresi gli eventuali contributi richiesti ai Soci, sulla base della propria capacità contributiva;
   - la quota associativa per l'anno successivo approvata entro il 31 ottobre.
4) Il bilancio preventivo è redatto in termini di pareggio e secondo principi di veridicità, prudenza e programmazione.
5) Il Bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività, devono indicare lo stato di realizzazione degli obiettivi in rapporto al bilancio preventivo approvato ed evidenziare, motivandoli adeguatamente, gli eventuali scostamenti dalle previsioni di bilancio.

Art. 11
Consiglio dei Partecipanti

1) Quando, per qualsiasi ragione, sia necessaria la riunione del Consiglio dei PARTECIPANTI, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente convoca lo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altro idoneo mezzo di comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione ai legali rappresentanti dei Partecipanti.
2) I Partecipanti Fondatori sono quelli risultanti dall'art. 8 dello Statuto.
3) I Sostenitori sono quelli riconosciuti tali ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e risultanti essere stati ammessi in conformità allo stesso art. 8 dello Statuto.
4) Il Presidente o il Vice Presidente, ove non siano anche rappresentanti dei Partecipanti Fondatori hanno, all'interno della riunione del Consiglio, solo funzioni di presidenza, consulenza e referenza e non anche potere di voto.
5) Delle riunioni del Consiglio deve redigersi apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato all'inizio di ogni Consiglio, viene trascritto nell'apposito libro nel quale devono essere verbalizzati anche i pareri dissenzienti. Il libro dei verbali del Consiglio è conservato nella sede legale della Fondazione. Copia delle deliberazioni del Consiglio sono trasmesse a cura del Presidente ai singoli Partecipanti.

Art. 12
Procedura di ammissione

1) In relazione all'art. 8 dello Statuto, possono entrare a far parte della Fondazione, in qualità di Sostenitore, i soggetti elencati all'art. 8 dello stesso Statuto che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dell'art. 2 del D.M. 6 agosto 1996 e successive modifiche e/o integrazioni e presentino al Consiglio Direttivo formale domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente. Il Consiglio si pronuncia sulla stessa, a maggioranza dei componenti, nella prima seduta utile, esprimendo il proprio assenso sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
   - della particolare professionalità ed esperienza del soggetto richiedente negli ambiti di attività della Fondazione;
   - della specifica autorevolezza del soggetto richiedente che concorra ad affermare il prestigio e l'operatività della Fondazione.

   In caso di deliberazione favorevole, il Consiglio Direttivo comunica che l'importo della quota annuale a carico del soggetto richiedente sarà quella ultima già stabilita dal Consiglio dei PARTECIPANTI.
2) Il Presidente della Fondazione comunica ai legali rappresentanti dei Partecipanti ed al soggetto richiedente l'esito della deliberazione del Consiglio relativa alla nuova adesione pervenuta.

Art.13
Recesso

1) I Partecipanti possono sempre recedere dalla Fondazione con dichiarazione di recesso sottoscritta dal Legale Rappresentante a seguito di delibera di Giunta o di Consiglio, secondo l'organo che decise la partecipazione alla Fondazione.
2) La dichiarazione ha effetto con lo scadere dell'anno purché sia pervenuta al presidente del Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dello stesso anno di recesso.
3) I Partecipanti che abbiamo receduto non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul Patrimonio della Fondazione.

Art.14
Quota di Partecipazione

1) La quota di Partecipazione annua, viene deliberata ogni 12 mesi dal Consiglio dei Partecipanti, nell'Assemblea di ottobre su proposta del Consiglio Direttivo e l'importo dovrà essere contenuto fra un massimo di € 0,10 e un minimo di € 0,08 ad abitante calcolata sulla base del numero dei residenti di ogni territorio al 31.12 dell'anno precedente.
2) Sono esenti dal versamento della quota annuale:
   - Il Partecipante Capofila
   - La Città Metropolitana di Roma Capitale
   - Le Caritas Diocesane
   - Altre Associazioni o Fondazioni
   - Le Comunità Montane
   - Gli Enti Religiosi.
3) Le Persone Fisiche interessate a partecipare alla Fondazione sono considerate esclusivamente "socio sostenitore" con una quota di partecipazione deliberata dal Consiglio Direttivo.